

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA
112.
SITZUNG
16-5-1967

Presidente: PUPP

Vicepresidente: BERTORELLE

V. LEGISLATURA - V. LEGISLATURPERIODE

INDICE

- a) **Disegno di legge n. 62:**
« Norme interpretative delle leggi regionali 23 gennaio 1964, n. 2 e n. 3, contenenti norme sull'ordinamento degli uffici centrali e sullo stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione » (rinviato dal Governo);
- b) **Disegno di legge n. 74:**
« Norme integrative per il personale regionale »

pag. 2

INHALTSANGABE

- a) **Gesetzentwurf Nr. 62:**
« Auslegungsbestimmungen zu den Regionalgesetzen Nr. 2 und Nr. 3 vom 23. Jänner 1964 über die Zentralämterordnung sowie Rechtsstellung und Besoldung des Personals der Region » (von der Regierung rückverwiesen);
- b) **Gesetzentwurf Nr. 74:**
« Ergänzungsbestimmungen für Regionalbedienstete »

Seite 2

Ore 10.10.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

de CARNERI (Segretario questore - P.C.I.): *(Fa l'appello nominale)*.

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 5-6 aprile 1967.

de CARNERI Segretario questore - P.C.I.): *(Legge il processo verbale)*.

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? La parola al cons. Agostini.

AGOSTINI (P.L.I.): Dichiaro che mi astengo dalla votazione.

PRESIDENTE: È detto qui: « Dopo queste e altre considerazioni il cons. Volgger comunica il voto contrario della S.V.P. ».

La parola al cons. Kapfinger.

KAPFINGER (S.V.P.): Bezüglich dieses kleinen Abschnittes möchte ich eine Ungenauigkeit richtigstellen: Der Gruppenführer hat nicht den « voto contrario » angemeldet, sondern hat erklärt, unsere Gruppe könne nicht für dieses Gesetz stimmen. Ich glaube es wäre gut, den Wortlaut so wiederzugeben.

(Per quanto riguarda questo piccolo capoverso vorrei chiarire un'inesattezza. Il nostro capogruppo cioè non aveva preannunciato il voto contrario, dichiarando invece che il nostro gruppo consiliare non può votare a favore di questa legge. Credo si farebbe bene di riportare il testo in tale senso.)

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Il consigliere Volgger non ha detto che la S.V.P. dà il voto contrario; ha detto soltanto che non può approvarlo. Questo sarà rettificato.

Nessuno chiede più la parola? Il processo verbale è approvato.

Comunico l'orario ai signori consiglieri: oggi si fa seduta fino alle ore 13; domani 17 e dopodomani 18 fino alle 14; i giorni 23 e 24 altrettanto.

Poi sempre dalle 10 alle 14, per dar modo alle Commissioni legislative di preparare il materiale occorrente, perché ci sono molte leggi presso le commissioni legislative da trattare. Prego i signori presidenti delle commissioni Benedikter, Margonari e Pruner di trattenersi un momento alle ore 13, perché dobbiamo discutere ancora qualche cosa sulle leggi.

Altre comunicazioni: con lettera del Commissario del governo è stato trasmesso il decreto del Ministro dell'interno, relativo all'approvazione del disegno di legge: « Stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio provvisorio 1967 ».

La Giunta regionale ha presentato i seguenti nuovi disegni di legge: « Ulteriore finanziamento della legge regionale concernente agevolazioni per insediamenti industriali in Regione ».

n. 91: « Norme per l'applicazione dell'art. 20 della legge statale 23 dicembre 1966, n. 1142, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 ».

n. 92: « Primo provvedimento di variazione al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967 »; n. 93: « Autorizzazione di un limite di impegno di L. 300 milioni per la concessione di provvidenze ai sensi della legge regionale 28 novembre 1966, n. 21, a favore delle imprese danneggiate dall'alluvione nel mese di novembre dell'anno 1966 »; n. 93: « Determinazione dell'importo massimo delle aperture di credito a favore di funzionari delegati per il pagamento di spesa da farsi in economia, relative a lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani »; n. 95: « Norma integrativa dell'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1966, n. 10, concernente la concessione di contributi per il miglioramento

e il potenziamento delle produzioni agricole pregiate ».

Sono state presentate le seguenti nuove interpellanze e interrogazioni: del cons. Manica all'assessore ai trasporti sul trattamento economico e normativo di due lavoratori, passati col trasferimento della linea Torcegno Borgo-Val-sugana alla ditta Cappello. Chiede risposta scritta. Interrogazione del cons. Benedikter sulla mancanza di un rappresentante del gruppo linguistico tedesco nel collegio dei revisori dell'Ente Fiera di Bolzano. Interrogazione dei cons. Sembenotti e Pruner al Presidente della Giunta regionale sull'azione di acquisizione di aree industriali a danno degli agricoltori, svolta nel comune di Trento nella zona a nord di Gardolo. Interrogazione del cons. de Carneri all'assessore previdenza sociale e sanità sulla controversia fra le due casse mutue provinciali di malattia per l'assistenza sanitaria alla categoria dei pensionati. Interrogazione del cons. Mitolo al Presidente della Giunta regionale sul rigetto della presentazione fuori termine del ricorso della Regione alla Corte costituzionale contro la legge riguardante i territori depressi del centro nord.

Il cons. Santoni scrive una lettera nella quale annuncia che non può partecipare alle sedute del 16 e 17 perché si trova in Svizzera.

Proseguiamo ora nella trattazione del punto 3) dell'ordine del giorno:

a) *Disegno di legge n. 62:*

« Norme interpretative delle leggi regionali 23 gennaio 1964, N. 2 e N. 3, contenenti norme sull'ordinamento degli uffici centrali e sullo stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione » (rinviato dal Governo).

b) *Disegno di legge n. 74:*

« Norme integrative per il personale regionale ».

Siamo in discussione generale della legge n. 62 e della legge n. 74. È stato anche presentato un ordine del giorno, che sarà letto dopo la discussione generale, un ordine del giorno firmato dai cons. Agostini, Corsini, Mitolo e Pruner.

Chi chiede la parola in discussione generale? La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente, prima di entrare nel merito di questo mio secondo intervento in sede di discussione generale e che sarà rivolto a postillare e a criticare quello che è stato l'intervento del signor Presidente della Giunta regionale in risposta, io vorrei presentare a lei signor Presidente e ai signori colleghi consiglieri un problema che è direttamente attinente a questo disegno di legge, ma che investe un poco più di quanto è il sistema dei rapporti tra Giunta e Consiglio. Nel parlare di questo disegno di legge 62 e anche negli interventi e nella stessa relazione del consulente prof. Guarino, così come nella nostra relazione di minoranza, si è fatto richiamo più di una volta agli atti intercorsi fra l'amministrazione regionale e la Corte dei conti in merito particolarmente alla registrazione di un atto amministrativo della Giunta regionale concernente la ammissione agli scrutini per la promozione di impiegati regionali, che cadevano sotto il disposto dell'art. 34 dell'ultima legge vigente (in questo momento mi sfugge il numero e la data). Nella mia relazione di minoranza e anche nell'intervento fatto qui in aula, avevo chiesto esplicitamente che la Giunta regionale potesse portare a conoscenza mia, evidentemente, ma pensavo che fosse di interesse di tutto il Consiglio, gli atti intercorsi tra la Giunta stessa e la delegazione della Corte dei conti, atti che per quanto è a nostra conoscenza, sono molteplici. Una prima osservazione in

via breve, una risposta della Giunta regionale, un rilievo formale della Corte dei conti, in risposta della Giunta regionale, e non so se dopo il rilievo formale la Giunta abbia controdedotto ulteriormente. Poiché proprio di questa materia si tratta, di conoscere espressamente quali sono state le motivazioni con cui la delegazione della Corte dei conti ha sollevato prima delle osservazioni in via breve, poi ha opposto un preciso e netto rifiuto alla registrazione dell'atto della Giunta regionale, poiché la Giunta intende con questo disegno di legge chiamare in causa il Consiglio, facendo pressioni sul Consiglio stesso, perché voglia interpretare autenticamente, nel senso in cui l'ha già interpretato l'amministrazione, l'art. 34 e in sostanza tutta questa complessa materia. Il giorno 23 febbraio 1967, credo l'indomani stesso della discussione tenutasi qui in aula, inviavo a lei, signor Presidente del Consiglio, un telegramma in cui la pregavo di invitare la Giunta regionale a fornire i documenti prima elencati e cioè a fornire i testi precisi di questi atti intercorsi tra l'amministrazione regionale e la delegazione della Corte dei conti. Dal 23 febbraio 1967 io ho avuto la somma grazia di ottenere una risposta, che poi leggerò, il giorno 10 maggio 1967, risposta a un telegramma, il quale evidentemente per il suo stesso carattere presentava un senso di urgenza, di ufficialità e di rilevanza della richiesta stessa. Se devo dir la verità, nessun appunto io intendo compiere all'on. Presidenza del Consiglio per avermi risposto il 10 maggio 1967, poiché solo in data 9 maggio, cioè il giorno prima, la Presidenza del Consiglio era stata messa a conoscenza del rifiuto opposto dalla Giunta regionale a fornire gli atti richiesti dal sottoscritto consigliere, ma credo anche atti richiesti nell'interesse del Consiglio e di tutto l'esame della questione stessa. Io non posso non sollevare una formale lagnan-

za, vibrata, per quello che essa può contare, me ne rendo ben conto, data l'abitudine da parte della Giunta di disattendere allegramente quelle che sono le richieste dei signori consiglieri, particolarmente poi se questi consiglieri sono consiglieri di minoranza; sollevo un rifiuto di questo sistema, che mi pare, mi consenta di dirlo signor Presidente della Giunta regionale, abbia toccato anche i limiti della scortesie di rapporti tra Giunta e Consiglio, per non parlare di quella che è la scortesia di rapporti tra persone nel momento in cui a un telegramma, lo ripeto, di data 23 febbraio si risponde il 9 maggio, quando ormai era stato emanato l'ordine del giorno, dalla Presidenza del Consiglio, ordine del giorno che riguarda questa seduta oggi, 16 maggio, e che contiene al 1° punto dell'ordine del giorno stesso la trattazione di questo disegno di legge. L'atto di scortesia protocollare nei rapporti tra esecutivo e legislativo sarebbe già stato in tutta la sua evidenza, anche se la risposta fosse stata positiva. Perché evidentemente l'esame di quei documenti richiesti avrebbe comportato un'analisi piuttosto minuziosa e piuttosto dettagliata di numerose questioni giuridiche, che sarebbe stato un poco difficile compiere nel breve tempo lasciato a disposizione. Ma il rilievo è ancora più pesante se si tiene conto di quello che è il contenuto della lettera inviata dal signor Presidente della Giunta regionale a lei signor Presidente del Consiglio, perché mi fosse poi trasmessa. E il testo lo legge perché è veramente significativo e anche mi pare abbia bisogno di qualche commento e di qualche postilla. « Faccio riferimento — scrive il signor Presidente della Giunta — a quanto ho avuto modo di comunicare a voce alla signoria vostra, in relazione alla richiesta presentata dal signor consigliere regionale, prof. Umberto Corsini, tendente ad avere in visione

le e la delegazione di Trento della Corte dei conti, in applicazione di norme in materia di personale regionale. Ora faccio presente che la mia richiesta riguardava determinati atti precisi, quelli riguardanti questo disegno di legge che è in discussione. « Desidero informare — dice il signor Presidente della Giunta regionale — che ho ritenuto doverosamente informare della richiesta del cons. prof. Corsini la delegazione della Corte dei conti, la quale ha espresso il suo pensiero, nel senso che gli atti intercorsi tra la Giunta e la Corte sono da ritenere atti interni, suscettibili di modificazioni sia da parte della Giunta, che da parte della Corte stessa ». Ora io qui comincio col sollevare, signor Presidente del Consiglio, — ed è materia nella quale è lei il *dominus*, è lei che deve prendere una decisione, in questo momento e anche per i casi futuri — desidero domandare a lei, signor Presidente del Consiglio, se i nostri rapporti interni tra legislativo ed esecutivo debbono essere sindacati da un organo esterno, dall'organo della Corte dei conti. È una cosa che a me sembra addirittura inconcepibile. Il potere esecutivo, il Governo, deve assumersi esso la responsabilità di negare all'organo legislativo la visione e la trasmissione di atti espressamente richiesti e di atti che sono collegati con un disegno di legge che è in esame ed è in trattazione. Io non dubito che la Corte dei conti abbia espresso questo parere alla Giunta regionale, ma il nostro colloquio non è con la Corte dei conti; il nostro colloquio è con il potere esecutivo e il potere esecutivo ha il dovere di rendere conto al potere legislativo di quanto fa e di quanto non fa e del perché fa e del perché non fa e ha il dovere di consegnare gli atti che sono richiesti, specialmente quando non si tratti di atti che riguardino questioni di natura personale, ma sono atti che riguardano questioni meramente e puramente le-

gislative. Perciò io non solo rifiuto questa motivazione, ma invito lei signor Presidente e invito anche i signori colleghi a osservare attentamente il precedente che si viene costituendo, ove il Consiglio accettasse passivamente una impostazione di tale natura. La quale poi è contraddittoria, per quello che segue nel testo della lettera, perché dopo aver ritenuto che siano atti interni e che perciò non possano essere consegnati a richiesta del consigliere richiedente, si aggiunge la beffa alla scortesia, perché si dice: « Pertanto detti atti non possono essere messi a disposizione di una consultazione pubblica, nè attraverso di essa essere portati a conoscenza della pubblica opinione ». Un atto preciso di un organo di controllo, un atto altrettanto preciso di un organo amministrativo, si vuole qui che siano sottratti alla conoscenza della pubblica opinione, quando questa pubblica opinione siamo poi noi, che siamo investiti di un potere legislativo e siamo investiti anche di un preciso mandato politico ispettivo, che io la prego signor Presidente di far togliere dal nostro regolamento, se esso deve avere il significato che ha. Perché, che significato ha riconoscere che i membri di un organo legislativo hanno un mandato politico ispettivo, se nel momento in cui si chiede un documento, questo documento viene rifiutato e si dice che non può essere portato alla conoscenza della pubblica opinione? E poi si continua: « La delegazione della Corte ritiene invece che gli atti stessi possano essere consultati direttamente presso l'amministrazione regionale da parte del signor consigliere richiedente. E allora, signori e signor Presidente, se io fossi andato a vederli questi atti e me li fossi ricopiati, o avendo magari una memoria fotografica, indipendentemente dal ricopiarli me li fossi ritenuti parola per parola, virgola per virgola, fotografati nella mia mente, avrei avuto il diritto

di parlarne qui in pubblico, da questo mio scanno, da questo mio banco, sì o no? O la Corte dei conti e la Giunta regionale pretenderebbero magari di impedirmi di parlare, così come è mio diritto, da questo banco che mi dà la libertà assoluta di esaminare e di dire tutto quello che io ritengo di dover dire in merito a un tema che è di interesse generale e che riguarda un disegno di legge in trattazione? Si capisce di qui innanzi tutta la miseria della giustificazione, perché questa è una miseria di giustificazione. Non si può dire che non si possono consegnare gli atti e poi si invita di andare a vederli, evidentemente per prenderne conoscenza, per poterli discutere; che non possono essere portati a conoscenza dell'opinione pubblica e però nessuno arriva fino al punto di negare che il consigliere che li avesse visti avrebbe potuto dal suo banco parlarne apertamente, in una seduta pubblica, di fronte alla stampa, di fronte alla opinione pubblica. Io ritengo che se c'è qualche cosa che dimostra debolezza morale e politica in cui la Giunta si trova per questo disegno di legge, questo qualche cosa è qui precisato proprio dalla volontà di creare degli ostacoli, delle remore, delle difficoltà perché si venga a conoscenza di atti che sono coesenziali al tema stesso. Io, signor Presidente, nel momento in cui protesto, non contro di lei. Lo stesso giorno in cui lei mi scriveva una lettera io gliene scrivevo un'altra che si sono incrociate, lei l'avrà avuta, in cui domandavo, e su questo chiedo anche la pronuncia degli altri gruppi e degli altri colleghi, domandavo l'assistenza della Presidenza del Consiglio, perché un consigliere possa fare con tutta l'esplicazione del proprio dovere, quello che è il mandato di cui è investito. Mi ero ridotto, invece che a parlare di diritti, a chiedere l'assistenza della Presidenza del Consiglio, assistenza che lei non mi può rifiutare, e non credo che la possa rifiutare neanche

il Consiglio intero, perché sarebbe un precedente che non umilierebbe me e la richiesta che è oggetto di questo intervento, ma umilierebbe il legislativo, umilierebbe tutti quanti. Per cui io, signor Presidente, se lei crede, io continuo questo intervento in discussione generale, ma io veramente vorrei domandarle se come Presidente del Consiglio non ritiene di dover accelerare questa situazione e di dover vedere se questi atti sono veramente degli atti così segreti che la richiesta del Consiglio non possa essere appagata nel momento in cui chiede di conoscerli, di vedere se effettivamente la Corte dei conti ha il diritto di intervenire, diritto giuridico, costituzionale di intervenire nei rapporti fra legislativo ed esecutivo, e vedere se l'esecutivo può rifiutarsi di rispondere a una richiesta per avere a disposizione tutti gli atti necessari per poter discutere un disegno di legge. Per me è una questione pregiudiziale, signor Presidente. Io le dico veramente che dalla risposta che lei darà a questa questione pregiudiziale, anche il nostro gruppo trarrà il motivo per sentirsi in quest'aula in una determinata atmosfera piuttosto che in un'altra e mi auguro veramente che l'assistenza della Presidenza del Consiglio sia tutta intera valida, utile a richiamare il prestigio e i diritti del legislativo.

PRESIDENTE: Dunque signori consiglieri su questa faccenda voglio dire alcune parole: il telegramma che il cons. Corsini mi ha mandato il giorno . . . non mi ricordo più esattamente . . .

CORSINI (P.L.I.): 23 febbraio.

PRESIDENTE: Ecco. Questo telegramma io l'ho avuto con molto ritardo, perché è

andato erroneamente alla Giunta Provinciale di Trento. Non è colpa sua e non è colpa mia. Dunque io l'ho avuto con grande ritardo questo telegramma . . .

AGOSTINI (P.L.I.): Quando?

PRESIDENTE: Io non l'ho qui scritto esattamente, non so adesso . . . Pervenuto il 23 febbraio alle ore 17,40.

Dunque su questo telegramma io ho comunicato col Presidente della Giunta regionale e il Presidente della Giunta regionale, durante il dibattito del bilancio, mi disse a voce che ogni consigliere può prendere visione di questi atti — io non li conosco esattamente personalmente gli atti — che però non si sente momentaneamente in grado di poterli dare pubblicamente. Io ne ho anche parlato brevemente durante la seduta con il cons. Corsini e più tardi ho avuto una lettera dal Presidente Dalvit, lettera che ho mandato al cons. Corsini. Può darsi che sia stata mandata un po' in ritardo. Le due nostre lettere si sono incrociate, mi sembra; lei mi aveva scritto la seconda volta, il 10 maggio . . .

CORSINI (P.L.I.): La sua del 10, quella della Giunta del 9 . . .

PRESIDENTE: La mia del 10 sì, la sua del 9.

Ora ho risposto cronologicamente al consigliere Corsini come è andata la faccenda. Io sono del parere del cons. Corsini, che i rapporti fra esecutivo e legislativo non possono essere in qualsiasi maniera intralciati dalla Corte dei conti; di questo non c'è dubbio, sono del suo parere. Primo, questo. In secondo luogo

go io non credo che il Presidente della Giunta regionale abbia rifiutato o negato questi atti, assolutamente non li ha negati; ha detto sempre che lei può vederli personalmente, prendere visione personalmente, ed ha anche scritto che possono essere consultati direttamente presso l'amministrazione regionale da parte dei signori consiglieri. Dunque non ha direttamente negato gli atti. Il Presidente aveva naturalmente i suoi motivi per non mandarli questi atti; di questo gliene parlerà poi personalmente il Presidente. Io credo che da parte mia ho fatto il possibile per avere questi atti, e il Presidente della Giunta non li ha mai rifiutati, questo si deve sottolineare. Io credo che lei, come ogni consigliere, ha il pieno diritto di parlare, di esaminare tutto ciò che appartiene a una legge o qualche cosa che viene trattato in questo Consiglio, senza che la Corte dei conti abbia la minima possibilità di entrare qui in merito. Comprendo un po' la sua perplessità, la comprendo, e anche dalla lettera del Presidente Dalvit può derivare qualche insoddisfazione, non c'è dubbio, ma io pregherei il signor cons. Corsini di avere un po' di pazienza e di essere soddisfatto di ciò che ho detto. Il Presidente Dalvit darà altre spiegazioni, perché questi atti non voleva direttamente trasmetterli ai consiglieri. Prego di soffermarsi alla questione che è chiarita in questi modi: io convengo con lei che i rapporti fra esecutivo e legislativo non possono essere in qualche maniera intralciati dalla Corte dei conti; su questo lei ha pienamente ragione. Lei ha il diritto di parlare su tutto. Questi atti che lei ha richiesto, io personalmente non li conosco; so pressappoco di che si tratta, ma non li conosco esattamente. Dunque io pregherei il Presidente della Giunta di darci qualche spiegazione, per quali motivi non ha potuto inviare direttamente questi atti.

La parola al Presidente Dalvit.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): A parte l'aspetto di cronaca che il signor Presidente del Consiglio ha illustrato — cronaca perché c'è stato l'equivoco di questi telegrammi andati in Provincia, ecc., ma il tutto ha ritardato sì e no una ventina di giorni, io ho anche le date, era stato sbagliato addirittura l'indirizzo — la cosa in sé stessa . . .

CORSINI P.L.I.): Da parte di chi, signor Presidente?

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Da parte del Presidente del Consiglio regionale, Pupp.

Io poi in una cosa di questo genere non potevo prendere un'iniziativa personale. Evidentemente, quando si tratta di prendere visione di atti intecorsi tra la Giunta e la Corte, non dico solo la cortesia, ma il rispetto delle competenze vuole che la Corte sia interessata alla cosa. E l'interpretazione che viene data, non è che io non volevo dare gli atti, non potevo darli. Perché se la Corte dei conti mi dice: questi non sono atti pubblici, nè da pubblicarsi, per una serie di ragioni che io non voglio andare a sindacare, ma che comunque sono . . .

AGOSTINI (P.L.I.): Si devono dire le ragioni, signor Presidente!

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Io non sono il consigliere della Corte, io sono il Presidente della Giunta regionale. Come tale ho dei doveri, ma ho anche degli obblighi ver-

so gli altri. I miei doveri verso il Consiglio non li ho mai dimenticati nè sottesi. Per quanto mi riguarda ho dato e darò tutte le spiegazioni possibili; è evidente però che una cosa è il poter prendere visione degli atti e l'altra cosa è darne visione pubblica. La Corte dei conti dice: questi sono atti interni e non possono essere pubblicati. E allora, signori consiglieri, voi pensate che io potrei pubblicarli egualmente, a questo titolo, solo perché c'è la richiesta di un signor consigliere, il quale poi tra l'altro nel merito viene invitato, se lo desidera, a prendere visione degli atti o presso la Corte o presso la Giunta — il discorso qui è indifferente da questo punto di vista —. Quindi la Corte dei conti dice: non possono essere messi a disposizione di una consultazione pubblica, nè attraverso di essa essere portati a conoscenza della pubblica opinione; questo è testuale. Però il consigliere, questo per far sì che ci sia la visione completa, più assoluta e più precisa, può andare a prenderne visione. Quindi, signori miei, non è che sia una grande cosa. Ho l'impressione che qui si voglia creare un incidente, quando l'incidente non c'è evidentemente. Questa legge è nata disgraziata, e pazienza. Tutto qua. Devo dire che le parole che il consigliere ha usato sono veramente tali da rendermi per un certo aspetto anche avvilito. Come si fa a usare parole: « beffa, scortesie, miseria delle giustificazioni, allegramente, ecc. », cioè usare una terminologia che è veramente spropositata nei confronti dell'episodio in sè stesso? E poi anche « debolezza morale e politica ». Insomma, signori miei, questo tipo di linguaggio mi trova veramente sprovveduto e incapace anche a rispondere; questo non vuole essere un rimprovero, è una meditazione che faccio per conto mio, ma è evidentemente una atmosfera un po' strana nella quale lavoriamo. Figuratevi se saran tenuti riservati atti di

questo tipo; ne abbiamo parlato, ne continueremo a parlare, evidentemente alla ricerca del meglio. D'altra parte al signor Presidente del Consiglio l'avevo detto subito. La mia lettera l'ho scritta il 9 maggio perché m'ero fatto un appunto. Ho risposto a voce, ma forse è bene scrivere, in vista del ritorno in aula della legge. Io ho qui le mie piccole pezze, e allora ho scritto anche la lettera in più, dubitando che il signor Presidente del Consiglio, poiché c'è stato il bilancio, non avesse potuto dare una risposta diretta. C'è il telegramma, al quale telegramma potevo rispondere anche prima. Ma, signori miei, siamo stati qui a lavorare assieme per tanto tempo, abbiamo avuto una serie di cose. Nel merito, ripeto, il contenuto era noto già da parecchio tempo al Presidente del Consiglio e con ciò io ho motivo di ritenere, anche al consigliere che aveva fatto la richiesta. Questo per rispondere alle sue ultime osservazioni. Io non ho altro da aggiungere. Se chiudiamo la discussione generale arriviamo all'articolo che riguarda la questione, e potremo parlare nel merito in quella sede, come ho già detto, perché io nella discussione generale l'intervento l'avevo già fatto e ritenevo la discussione generale chiusa. Quindi io pregherei il Presidente del Consiglio di considerare l'episodio nei limiti che merita, chiedendo da parte mia che respingo nella maniera più categorica tutte le insinuazioni, tutte le valutazioni fatte nei confronti della Giunta per quanto riguarda la sua apertura alla conoscenza da parte del Consiglio di ogni e qualsiasi atto che la riguardi direttamente, ribadendo tuttavia che quando ci sono di mezzo organi di controllo, come è la Corte dei conti, che esprimono la loro opinione, è dovere anche mio, oltre che dei signori consiglieri, di rispettare anche il punto di vista dell'organo di control-

lo. Io di più non mi sento di potere nè di dover dire.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola al cons. Agostini.

AGOSTINI (P.L.I.): Due soli argomenti, signor Presidente, desidero rilevare dalla risposta che non risponde del Presidente della Giunta. Primo: la seduta, nel caso in cui i documenti fossero stati effettivamente consegnati al cons. Corsini, poteva benissimo essere tenuta in sede riservata. In secondo luogo non posso accettare l'invito del Presidente della Giunta rivolto al Presidente del Consiglio di ritenere chiuso l'episodio, perché qui è il Consiglio che deve ritenersi leso nei suoi diritti: il Consiglio nel suo complesso e il Consiglio nei singoli consiglieri. Perciò io invito il Presidente a investire della questione, come ha già fatto il collega Corsini, l'intero Consiglio, perché si deve decidere una volta per sempre sulle questioni di principio pregiudiziali che qui oggi sono state dibattute.

PRESIDENTE: Io per questo chiedo al Consiglio di parlare. Ognuno può parlare liberamente, ma nessuno si esprime. È solo il partito liberale che protesta.

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Presidente, io ho volto porre attenzione massima alle argomentazioni proposte dal cons. Corsini, in quanto egli in quel momento non avanzava tesi o opinioni che potessero essere riferite a una parte politica piuttosto che a un'altra, ma investivano problemi, secondo il mio modesto modo di vedere, che mettevano in essere un atteggiamento generale del Consiglio regionale e un'analisi approfondita di

rapporti che potevano insorgere e decorrere tra l'organo amministrativo Giunta e l'organo legislativo Consiglio, con le rispettive Presidenze al vertice. Ed ho ascoltato anche quella che è stata l'opinione espressa dall'on. Presidente della Giunta, in risposta alle proposizioni avanzate dal consigliere liberale, e debbo dire che dentro di me ho cercato istintivamente e naturalmente la ricostruzione di un equilibrio che mi sembrava non fosse più in essere, che fosse andato rotto, e questo equilibrio mi par di poterlo raggiungere, on. Presidente, una volta ancora, se di comune accordo vediamo di portare tutto quanto l'episodio entro confini che mi sembrano assolutamente invalicabili e per il rispetto della on. Giunta e per il rispetto del Consiglio regionale. In altri termini, quando l'on. Presidente della Giunta dice che egli doverosamente tiene conto di quella che è la opinione e il parere della Corte dei conti, dell'organo di controllo sulla pubblicità di determinati giudizi o di determinati pareri, egli afferma un principio che io mi augurerei sempre rispettato in tutti i rapporti che intercorrono tra l'organo di controllo e l'organo amministrativo, ed evidentemente anche con l'organo legislativo. Detto questo però dobbiamo trovare entro di noi la capacità e la volontà di configurare esattamente quello che vuol dire la parola « pubblicità degli atti ». Perché nel momento stesso in cui l'on. Presidente della Giunta ci dice che qualsiasi consigliere può adire agli atti, può consultarli, può leggerli, quindi se li può anche copiare, li può riprodurre, in quel momento che cosa si dice? Si dice forse che viene a cadere la riservatezza del giudizio emesso dalla Corte dei conti? No, evidentemente. Nella responsabilità di ciascuno di noi, è ovvio che questa riservatezza considerata verrà mantenuta e rispettata nei modi e nei limiti che ciascuno di noi sente di dover

rispettare e mantenere. Però viene a cadere quel principio generale della impossibilità all'organo legislativo di adire agli atti. Quindi noi possiamo conoscerli. Se possiamo conoscerli, se possiamo leggerli, e nessuno ci potrebbe impedire questo nostro diritto, è altrettanto ovvio mi pare, on. Presidente, che facendo affidamento a quello che è il comportamento morale del Consiglio intero, l'on. Giunta debba ritenere di non commettere affatto violazione al desiderio della Corte dei conti sulla riservatezza degli atti, anche se essa li dimette, perché il Presidente del Consiglio li richiede. Nel momento stesso in cui li dimette, si surroga al consigliere che può andare a consultarli, li dà al Presidente della Giunta, il quale con sua lettera fa conoscere ai singoli consiglieri che l'opinione della Corte dei conti era quella di mantenere una riservatezza su questo suo giudizio. Io credo che l'equilibrio che deve intercorrere fra tutti i nostri rapporti non verrà minimamente rotto se procediamo in questo senso e non possono nascere conflitti di competenza o diversità di opinioni, come potrebbero nascere se vogliamo impostare invece rigidamente, secondo interpretazioni personali, tutto quanto il problema. Sotto questo profilo della moralità nella azione pubblica e dei diritti del Consiglio, che non devono essere disattesi, io credo che potremo procedere.

PRESIDENTE: Sono completamente d'accordo con ciò che dice il cons. Ceccon. Poi, in fin dei conti, se abbiamo queste comunicazioni della Corte dei conti, possiamo sempre trattare un argomento in seduta riservata. Se il cons. Agostini vuole una decisione del Consiglio, prego di presentare un ordine del giorno, che io faccio poi votare.

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Se ho capito bene le sue comunicazioni, signor Presidente, nel momento in cui lei ha accettato la tesi del consigliere Ceccon, dovrebbe accadere questo: dovrebbe accadere che l'on. Giunta trasmette all'on. Presidente del Consiglio copia degli atti e che poi ogni consigliere può consultarseli presso la Presidenza del Consiglio. Ma deve restare chiaro che la limitazione della parola e del giudizio e della critica è una limitazione che si impone ciascun consigliere nella propria responsabilità, perché quello che non può essere accettato del contenuto della lettera e del parere espresso dalla Corte dei conti, è quello che in sostanza ci dice: ve li volete leggere? Leggeteveli, però guai a chi parla. Perché come si può fare a mantenere non pubblica, a non comunicare alla pubblica opinione il contenuto o la valutazione degli atti stessi? In un unico modo da parte nostra si può, ed è quello di non parlarne da questo banco, oppure di parlarne, come lei dice giustamente, in una seduta riservata. Ma allora se, ripeto, quello che accadrà sarà questo, che la Presidenza della Giunta trasmetterà al Presidente del Consiglio copia degli atti perché ciascun consigliere se li legga, e di sua autonoma iniziativa mantenga su di essi quella riservatezza che deve essere mantenuta, io credo che anche il mio collega Agostini pensi di aver raggiunto quello che era lo scopo anche di tutela del Consiglio stesso, se è così. Se non è così, noi insistiamo naturalmente perché venga sollevato incidente formale sulla questione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Odorizzi.

ODORIZZI (D.C.): Qui è nata una questione che in diritto amministrativo è stata largamente dibattuta con soluzioni spesso contrastanti. Abbiamo precedenti dottrinali e precedenti giurisprudenziali e io penso che la cosa più seria che noi possiamo fare in questo momento, è quella di non improvvisare una soluzione, neppure secondo le linee abbastanza prudenti e contenute che sono state suggerite dall'intervento del cons. Ceccon. Se una questione di questo genere è posta, è certissimo, per ciascuno di noi, che qui non si tratta soltanto di regolare rapporti che debbono intercorrere fra l'organo legislativo e l'organo esecutivo. È assolutamente certo invece che si tratta di avere dei concetti molto precisi, in tema di pubblicità o di riservatezza di atti e in tema di rapporti che intervengono tra organo controllato e organo controllante. E se noi dessimo qui improvvisamente una soluzione anche di metodo, prudente, ripeto, come quella che fu suggerita, e questa soluzione fosse sbagliata, noi metteremmo in crisi le relazioni che debbono intervenire fra Giunta e Corte dei conti, perché la Corte dei conti potrebbe essere di contrario avviso, in base ad argomenti, che noi in questo momento ignoriamo e che dovremmo approfondire prima molto seriamente, magari anche attraverso consulenze di esperti, che in questa materia possono essere sentiti utilmente. Quindi io direi: è stata posta una questione; in ordine ad essa il Consiglio non può dichiararsi preparato a dare una risposta veramente convincente e sicuramente giusta e atta quindi a impedire che da questo episodio non nascano difficoltà nei confronti della Corte dei conti. Lasciamo aperta la questione, affidiamo lo studio alla Presidenza del Consiglio, eventualmente alla nostra commissione del re-

golamento, vediamo di assumere un atteggiamento molto serio nello studio della questione stessa e ripresentiamola quando avremo la coscienza di averla potuta esaminare, ripeto, in tutti gli aspetti, molto delicati, molto difficili anche per coloro che hanno più esperienza di noi in queste cose.

PRESIDENTE: Chiede ancora qualcuno la parola su questo argomento?

La parola al Presidente Dalvit.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Evidentemente io non potevo che portare il punto di vista espresso dalla Corte alla mia richiesta, e così ho fatto. Se adesso si vuole impostare la cosa, ritengo anch'io che sia da impostare seriamente. Nei rapporti con la Corte la Giunta è aperta, disponibile per ogni e qualsiasi iniziativa che il Consiglio voglia prendere in materia.

PRESIDENTE: Ancora qualcuno chiede la parola? La parola al cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Signor Presidente, io mi sono interessato di questa questione un po' affrettatamente. Desidero ugualmente però intervenire nella discussione, per esprimere il mio punto di vista, che coincide con quello esposto dal prof. Corsini, che mi era già stato anticipato. In altre parole non mi pare che la risposta data dalla Corte dei conti, la quale ha qualificato per atti interni quelli che costituiscono la corrispondenza intercorsa tra la

Giunta regionale e la Corte stessa a proposito della interpretazione della legge 62, precluda il diritto dei consiglieri regionali a prendere visione di questi atti interni, sia pure, come giustamente sostiene il cons. Corsini, in una seduta riservata. Dal momento che di questi atti ciascun consigliere può prenderne visione a titolo personale, non vedo il motivo per il quale questi atti non possono essere messi a disposizione di tutti i consiglieri, anche a titolo personale. Insomma il fatto che io abbia la possibilità, la facoltà di prendere visione di questi atti come consigliere, in sede non ufficiale, in sede riservata, fuori del Consiglio regionale, presso gli uffici della Giunta, non significa che questi atti non possono essere messi a disposizione dei consiglieri in una seduta riservata. Quindi la interpretazione che ha dato il cons. Odorizzi non mi pare che calzi proprio a pennello, anche perché tutte le interpretazioni di carattere giurisprudenziale che in materia vengono date, sono suscettibili di variazione; questo l'avv. Odorizzi me lo insegna. Nè noi ci possiamo sentire vincolati a interpretazioni giurisprudenziali, non solo per il fatto che esse cambiano, ma anche perché alla interpretazione della giurisprudenza possiamo porre una nostra personale interpretazione, che nel caso di specie mi pare possa essere benissimo quella esposta dal cons. Corsini. In ogni caso, se questo problema non dovesse essere risolto in questa seduta, se il Consiglio ritenesse o la Giunta ritenesse di approfondire la questione, allora rinviando la discussione della legge a un altro momento, a un momento in cui avremo chiarito questa questione pregiudiziale e, una volta approfondita la questione e risolto il problema, potremo affrontare la discussione della legge con più tranquillità. Quindi io farei due proposte: la prima,

in linea principale, per rimanere nel gergo giuridico, mi associo alla richiesta fatta dal cons. Corsini; in linea subordinata, qualora questa richiesta non venisse giudicata pertinente e sul problema da essa posto non ci fosse certezza di interpretazione, io proporrei il rinvio della discussione.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola al cons. Odorizzi.

ODORIZZI (D.C.): A me non sembra che si debba rinviare la discussione nel merito della legge, a meno che i consiglieri non si dichiarino inadeguatamente preparati alla discussione nel merito. La questione dei rapporti tra Regione e organo che la deve controllare, sotto il profilo della legittimità; — la questione di questi rapporti con riguardo alla pubblicità o alla riservatezza degli atti, e al modo con cui deve atteggiarsi questa riservatezza è una questione di carattere generale che può e deve essere esaminata con la calma e con la ponderatezza che essa richiede. Io posso pensare che la soluzione proposta, come dicevo, di portare eventualmente a conoscenza gli atti riservati in una seduta riservata, sia una soluzione forse accettabile, ma in coscienza vi debbo dire che per dare una risposta a questo, avrei bisogno di vedere prima molto a fondo la questione. Perché io temo decisioni di questo genere che siano prese senza la necessaria ponderazione, anche se paiono abbastanza ragionevoli e anche se affidate a quel giudizio discrezionale di cui dobbiamo fare uso nell'esercizio delle responsabilità che ci riguardano. Quindi io non direi, ripeto, a meno che non ci siano ragioni di merito che postulino questo, di rinviare la discussione del merito della legge. Lasciamo aperta la questione pregiudiziale

di carattere generalissimo, affidiamo alla Presidenza del Consiglio la adozione del metodo migliore per lo studio e l'approfondimento della questione, e poi presentiamola in Consiglio quando la questione sarà stata vista, con quella calma, con quella ponderazione che la delicatezza della materia richiede.

PRESIDENTE: Mi associo a ciò che dice il cons. Odorizzi. La questione è molto dubbia ancora e non possiamo decidere assolutamente su questa questione giuridica, oggi. Io mi impegno di studiare la questione a fondo, di portare poi il risultato al Consiglio.

Intanto pregherei di poter trattare la legge, di proseguire con la trattazione della legge in esame. È stata presentata adesso dai cons. Corsini e Agostini una proposta formale: « Il Consiglio regionale, in mancanza di atti ritenuti utili o necessari per l'esame del disegno di legge, invita l'on. Presidente del Consiglio a sospendere la discussione del disegno di legge ».

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente, io vorrei dire una cosa, solo un'osservazione brevissima. Se è stata fatta la richiesta di essere a conoscenza di questi atti, ed è stata fatta non soltanto verbalmente, è stata fatta anche per iscritto nella relazione di minoranza, da parte di un consigliere — ma forse può darsi che anche altri convengano su questa posizione — evidentemente non si fanno le questioni per gioco. Io sono, in coscienza, del parere che la lettura di quegli atti può illuminarmi in un senso piuttosto che in un altro. La richiesta è stata fatta, noi stiamo discutendo un disegno di legge, per il quale al Consiglio non sono stati

portati a conoscenza degli atti che ritiene necessari per l'esame del disegno di legge stesso. Non è colpa nostra. Evidentemente, signor Presidente, questa discussione avrebbe potuto forse essere fatta fuori dall'aula, se la risposta negativa fosse pervenuta prima, ma è pervenuta soltanto qualche giorno fa, per poterne parlare adesso. Perciò sia ben chiaro che non c'è nessuna manovra dilatrice in tutta questa questione. Se io l'avessi saputo due mesi fa, con una risposta telegrafica a un telegramma inviato, avrei presentato alla Presidenza alcune richieste e il Consiglio di Presidenza avrebbe potuto esaminarle, respingerle, accoglierle. Ma proprio il ritardo con cui è stata data la risposta ci obbliga a fare in questa sede la discussione. Per cui io la prego veramente, signor Presidente, di comprendere la gravità della cosa nell'obbligarci a proseguire nell'esame di un disegno di legge per il quale fino a questo momento non sono stati consegnati gli atti che, a torto o a ragione, una parte del Consiglio ritiene utili per l'esame del disegno di legge stesso. Ecco perché la preghiamo vivamente ed insistiamo perché sia accolta questa proposta di rinvio del disegno di legge stesso.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Signor Presidente, io debbo dire che trovo illogica la proposta che è partita dal cons. Odorizzi e che lei ha fatto propria. Illogica, perché se l'esame di questi documenti è richiesto allo scopo di discutere la legge, è evidente che dobbiamo avere a disposizione i documenti prima di discutere la legge, altrimenti una volta discussa la legge, se i documenti dovessero essere messi a nostra disposizione, non servirebbero più per-

ché la discussione è stata ultimata. Quindi, secondo me, è pregiudiziale la richiesta del cons. Corsini ed è pregiudiziale anche l'esame dell'aspetto giuridico della sua richiesta. Quindi delle due l'una: o si respinge la richiesta di Corsini, ritenendo che quanto è a disposizione del Consiglio sia sufficiente per la discussione del disegno di legge, o se si ammette che la richiesta del cons. Corsini comporta la necessità e questo lo ha riconosciuto il Presidente — di un approfondimento giuridico della stessa richiesta, è evidente che prima si deve compiere questo esame giuridico e poi si dovrà fare la discussione della legge.

PRESIDENTE: Il cons. Corsini ha avuto tempo di vedere questi atti.

CORSINI (P.L.I.): Quando, signor Presidente?

La sua lettera è arrivata il giorno 11!

PRESIDENTE: No, il 16.

CORSINI (P.L.I.): No, il giorno 11. Lei l'ha spedita da Bolzano il giorno 10...

PRESIDENTE: Il giorno 16. Lei poteva vedere benissimo i documenti.

La parola al cons. Odorizzi.

ODORIZZI (D.C.): Vorrei dire all'avv. Mitolo che non ci comprendiamo, in questo senso...

MITOLO (M.S.I.): Strano, perché di solito ci comprendiamo...

ODORIZZI (D.C.): Di solito sì.

Non ci comprendiamo in questo senso: se il singolo consigliere sente la necessità di conoscere prima quei tali atti, allora io penso che si debba rinviare la legge per l'esame della questione generale pregiudiziale e per comportarsi poi a seconda del risultato della soluzione di quella questione. Se il singolo consigliere ritiene invece che il desiderio del cons. Corsini o di altri di conoscere questi atti non è da lui condiviso perché si sente preparato a discutere il merito della legge, io penso che la si possa discutere benissimo. Ora è il Consiglio, qui sì è il Consiglio, che deve dire se si sente pronto a discutere la legge anche in assenza di quegli atti o se crede che la conoscenza di quegli atti sia assolutamente indispensabile al fine di pronunciarsi sul merito della legge. Così è la cosa, secondo me. Quindi è il Consiglio che in questo caso dichiara di essere o di non essere pronto a discutere il merito della questione.

PRESIDENTE: Ecco, io faccio votare dal Consiglio. Il Consiglio decida di sospendere la discussione, sì o no.

La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Tengo a far notare che il Consiglio regionale questo articolo lo ha già votato un'altra volta perché qui siamo in sede di riesame della legge, dopo il rinvio governativo. Quindi una manifestazione del Consiglio in questa materia c'è già stata. Il tema al quale l'articolo vuol dare risposta, evidentemente è un tema che nei rapporti tra l'esecutivo e l'organo di controllo non

è stato risolto secondo il punto di vista che l'esecutivo ritiene di poter dare, attraverso questa interpretazione, alla norma della legge che viene, con l'art. 5, interpretata. Quindi praticamente la cosa riguarda il primo comma dell'art. 5; il tema è evidentissimo ed è chiaro. L'atteggiamento della Corte non riguarda il merito della questione, che è noto a tutti, ed è la giustificazione e il motivo per cui si porta qui davanti al Consiglio a riapprovare un disegno di legge, che peraltro ha avuto osservazioni per altri aspetti e non per questo, osservazioni contenute nella lettera di rinvio, alle quali la Giunta ha dato risposta accogliendo i rilievi fatti da parte del Governo. Quindi per quanto riguarda il merito, signori, la commissione se ne è occupata prima della prima discussione, il Consiglio se ne è ampiamente occupato successivamente; la cosa è andata in commissione. Signori, qui faccio anche una questione di economia di tempo e di spazio. Evidentemente, signori, al Consiglio regionale, ed è compito questo delle commissioni, dovrebbe arrivare il materiale già predisposto e già pronto. Questa discussione ben più utilmente si sarebbe svolta in commissione e non in un'aula solenne e pubblica come questa. Evidentemente se le cose sono arrivate a questo punto, l'aspetto di merito è superato, e la questione dei rapporti per la conoscenza o meno degli atti intercorrenti tra la Giunta e fra l'organo amministrativo e l'organo di controllo è una questione che si può benissimo enucleare e trattare a parte. Ecco perché ritengo che da parte del Consiglio, a parte le questioni di merito, qui rimangono ferme diverse deliberazioni. Qui è opportuno ed è necessario che si esca da questa situazione, attraverso una votazione della legge. Ritengo che la cosa possa essere distinta: si faccia pure la questione da parte del Consiglio; ripeto che la Giunta è disponibile per vedere di colla-

borare perché si trovi una soluzione quanto più aperta, quanto più confacente all'esercizio e alle necessità dei consiglieri per la conoscenza dei problemi; però non si confonda la forma col merito. Il merito è conosciuto. La Corte dei conti non registra una delibera che ha un certo contenuto. L'art. 5 vuole dare l'interpretazione non della volontà della Corte, ma della volontà del legislatore, al quale la Giunta si rivolge, che non solo ha approvato la legge a suo tempo, ma ha già approvato questa interpretazione altra volta, e al quale la Giunta ritiene anche oggi, senza frappare ulteriore tempo, di poter chiedere di passare alla votazione di merito. In questo senso io mi permetto di pregare il Consiglio di voler respingere la proposta di rinvio.

PRESIDENTE: Qualcuno chiede ancora la parola?

Pongo in votazione l'invito di Agostini e di Corsini di sospendere la discussione: è respinta con 22 voti contrari, 12 favorevoli, 4 astenuti.

Proseguiamo ora nella trattazione della legge e accogliamo l'invito di studiare a fondo questo problema sollevato dal cons. Corsini, a piena ragione.

Chi chiede la parola in discussione generale?

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): La discussione, signor Presidente, riprende dopo che nel corso della prima seduta in cui si è trattato questo argomento, si è avuto da parte mia un intervento, che in sostanza ricalcava e ampliava e dettagliava quelli che erano i motivi consegnati nella relazione di minoranza che abbiamo avuto

l'onore di presentare a questo disegno di legge, e un intervento del signor Presidente della Giunta, in risposta al mio e credo anche all'intervento di qualche altro gruppo, fatto all'ultimo momento in aula e un poco, per quello che mi è parso, un poco improvvisato. Io ho voluto rileggermi con cura quanto ha dichiarato il signor Presidente della Giunta regionale, e sento a questo proposito il bisogno di fare questo secondo intervento in sede di discussione generale, per puntualizzare alcune affermazioni del signor Presidente della Giunta stessa. Innanzi tutto trovo un poco strano che si sia detto che qui non sono state portate delle tesi politiche. Io, per quanto mi sia sforzato di capire questa affermazione del signor Presidente della Giunta, confesso che non so quale significato io debba dare ad essa. Qui, dice, tesi politiche non ne sono state avanzate, o per lo meno ne è stata avanzata una sola ed è quella di minoranza. La maggioranza ha portato anche molte perplessità e le ha convalidate anche attraverso interventi nella stessa aula del Consiglio regionale. Che cosa potrebbe significare « tesi politica » in una questione come questa, che è eminentemente ed esclusivamente di natura giuridica? Cosa si potrebbe dire? Che il gruppo tale sostiene questo disegno di legge perché è nella maggioranza? Il gruppo tale lo avversa perché è invece all'opposizione, è in minoranza? Io non credo che su questo disegno di legge si debbano portare delle posizioni politiche, al di fuori di una sola; questa sì, questa l'abbiamo portata nella relazione di minoranza, l'abbiamo detta nel primo intervento, la ridiciamo oggi: l'unica politica di cui ci sentiamo sicurissimamente portatori, e portatori con giustizia, è questa: che nella regolamentazione che si fa del personale dipendente da un'amministrazione pubblica, non debbano intervenire né pentimenti, né ripensamenti, non debbano interve-

nire considerazioni personalistiche, non debbano intervenire motivi ritrovati all'ultimo momento, per giustificare qualche cosa che qui è stato riconosciuto anche dagli stessi presentatori del disegno di legge: ci sono alcuni dipendenti, ai quali noi crediamo di aver fatto un trattamento non confacente, o che crediamo di dover promuovere più rapidamente e consentire ad essi uno stato e un trattamento economico migliore, e per questi facciamo questi alcuni dispositivi di legge che ci consentono di interpretare — così si dice — le leggi che il Consiglio stesso ha dato, e interpretarle finalizzandole a questo nostro scopo e a questa nostra volontà. E contemporaneamente, poiché la applicazione di queste norme cosiddette interpretative porta a una posizione più difficile per altri dipendenti che si trovano in situazioni diverse, anche per questo si cerca la giustificazione di dire: ma allora, nel passato, quando abbiamo elaborato questi dispositivi di legge, non intendevamo applicarli anche a questo gruppo di dipendenti o a questa persona, ma intendevamo — ce ne accorgiamo oggi a distanza di 5 anni, perché ci fa comodo — intendevamo applicarli soltanto a questo gruppo di persone; a queste persone sì, a queste altre no. Ecco, una tesi politica che rifiuta la amministrazione del personale dipendente da un ente pubblico fatta in questo modo, questa tesi politica noi la portiamo; crediamo che sia giusta, la sosteniamo come l'abbiamo sostenuta anche in tutti gli altri nostri interventi. Ci sono poi nella risposta che ci ha dato il signor Presidente della Giunta regionale, delle cose addirittura strabilianti. Quando si rivolge al Consiglio regionale quasi scandalizzato, dicendo: ma vi pare giusto che il mio segretario particolare debba avere 160 mila lire mensili di ore straordinarie? Noi glielo abbiamo già risposto e glielo rispondiamo ancora adesso: no, non ci pare

giusto, non ci pare affatto giusto. Però non possiamo disconoscere quello che è lo status giuridico in cui è stato posto questo suo segretario particolare, status giuridico che se fino a questo momento porta con sé questo trattamento economico, potremo dire tutti quanti — poi procedo con il discorso *ad hominem* — potremo dire forse che allora non si è visto con esattezza quali erano le conseguenze della norma di legge che noi andavamo votando, ma non si può dire che oggi noi riconosciamo che va interpretata in quel modo profondamente diverso (da come quella norma stessa si pronuncia. D'altro canto è proprio vero che questa è colpa del Consiglio regionale? Io ritengo di no. Innanzi tutto non si tratta di una interpretazione autentica, questo lo abbiamo già detto; e pare che questa non sia soltanto la nostra opinione, perché non corrisponde al vero quello che ha detto testè il signor Presidente della Giunta, quando afferma che ci sono state delle osservazioni da parte del Governo, alle quali la Giunta è andata incontro accettandole, perché, come è stato più volte ricordato, nella lettera di rinvio da parte del Governo si dice chiaramente che queste sono norme innovative e non sono norme interpretative. Si dice chiaramente, nel foglio n. 6194 del 27 novembre: « Invero gli articoli di detta legge, modificando i parametri di equiparazione stabiliti con gli artt. 3 e 4 della legge 23 gennaio 1964. n. 2 e con l'art. 18 della legge di stessa data n. 3, nonché fissando nuovi più favorevoli criteri per la valutazione dell'anzianità del personale, ad ulteriori effetti, rispetto a quelli previsti dalle leggi in riferimento, devono ritenere innovativi e non interpretativi ». Questo è il parere, non solo e non tanto della minoranza liberale, quanto è il parere del Governo. Ed è un parere che coincide con quanto abbiamo sempre sostenuto fin dall'inizio. Perciò respingiamo completa-

mente la tesi che si tratti di una interpretazione autentica; riconfermiamo che si tratta di una modifica di legge, e rileviamo che nella risposta del signor Presidente della Giunta nessuna argomentazione è stata nemmeno tentata per dimostrare che di interpretazione si tratta e non di innovazioni o di modificazioni. Poi rifiutiamo il tentativo fatto dalla Giunta regionale di scaricarsi di una responsabilità amministrativa, chiamando in causa il Consiglio regionale, e facendo chiaramente intendere che la responsabilità di una tale situazione dipende dalla poca chiarezza della legge varata dal Consiglio. Non è stato il Consiglio regionale a nominare il suo segretario particolare nella persona di un funzionario della Provincia, bensì è stato il Presidente della Giunta regionale. Il Consiglio regionale non ha fatto che dettare delle norme per il trattamento economico del segretario particolare del Presidente della Giunta, norme che potevano andare da un minimo e potevano andare a un massimo, norme entro le quali sta anche configurato lo stato giuridico e il conseguente trattamento economico di quella persona, che lei, nella sua responsabilità, ha nominato proprio segretario particolare. Perciò la richiesta se è giusto pagare 160 mila lire al mese di ore straordinarie a quella persona, non deve essere rivolta al Consiglio. È lei stesso, signor Presidente, che deve rivolgerla a se stesso, sia per quello che è stato l'atto di nomina fatto nel passato, sia per quello che riguarda il mantenimento in tale carica di quella persona. D'altro canto è una cosa che anche alla persona stessa non può tornare molto favorevolmente il fatto che la si metta in una posizione giuridica, che ha come conseguenza quel determinato trattamento economico, e che poi si venga qui in aula pubblicamente a domandarci se è giusto pagarla tanto. Qui il Consiglio

non può dir niente; qui chi deve trarre le conclusioni di questa domanda è lo stesso Presidente della Giunta, e pertanto noi almeno, come parte del Consiglio, respingiamo completamente questa domanda, che può essere di un certo rilievo sentimentale ed emotivo, ma non ha proprio nessun fondamento di natura giuridica amministrativa. Anche perché tutta questa preoccupazione per il modo in cui è speso il danaro pubblico, a distanza di anni, mi pare perlomeno tardiva. Nel momento in cui è entrata in vigore la legge, che qui si vuole modificare dicendo che si vuole interpretare, era quello il momento da parte della amministrazione di porre la domanda a se stessa, una domanda semplice: mantenendo questa persona, le conseguenze finanziarie per il suo trattamento economico sono queste, e non sono altro che quelle lì. E non c'era nessun dubbio che potessero essere diverse. Per quanto riguarda la questione, più volte trattata, del fatto che pendono dinanzi al Consiglio di Stato un ricordo da parte di alcuni dipendenti dell'amministrazione regionale, il signor Presidente della Giunta fa anche qui un ragionamento che non ci sembra giuridicamente esatto e preciso. « Il ricorso al Consiglio di Stato — dice il Presidente della Giunta — riguarda un atto amministrativo esecutivo, assunto in forza dell'art. 29 della legge regionale n. 3 del 1964, ed i motivi addotti di carattere amministrativo e costituzionale attengono a tutt'altra cosa rispetto all'interpretazione autentica della locuzione, è riconosciuto per intero ai soli effetti giuridici ». Una tale impostazione ci sembra contraddittoria, perché da un lato nega apoditticamente che i ricorrenti avrebbero potuto motivare ulteriormente l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, e sappiamo che il diritto alla difesa è inviolabile, sicché unico giudice circa

l'opportunità di impugnare con una determinata motivazione o con altra determinata motivazione un atto amministrativo, è l'interessato e nessun altro; dall'altro lato si pretende di affermare che l'interpretazione autentica di cui all'art. 4 è già contenuta nell'art. 29, sicché se i ricorrenti non hanno formulato nel ricorso giurisdizionale un motivo apposito, la loro azione processuale si sarebbe ormai consumata ». Secondo il mio modesto avviso, simili argomentazioni di stretto diritto processuale amministrativo non dovrebbero trovare posto nelle discussioni del Consiglio regionale, il quale dovrebbe astenersi dal modificare norme sottoposte al giudizio di organi giurisdizionali. E il motivo e la gravità di questo intervento, che la Giunta richiede con insistenza sul piano legislativo per difendere tesi che essa ha assunto, la gravità anche politica di tale condotta noi l'abbiamo chiarita, sia per iscritto nella nostra relazione di minoranza, sia anche a voce nel nostro primo intervento. Una modifica legislativa, mentre è in corso ed è pendente un ricorso in sede giurisdizionale, non potrebbe essere giustificata se non di fronte a gravissime ragioni di pubblico interesse e ad una assoluta urgenza, tale da giustificare questa intrusione del potere politico in quello giurisdizionale. Ma nel caso in esame tutti noi siamo perfettamente coscienti, e l'ha detto con chiarezza il signor Presidente della Giunta, che di un'unica cosa si tratta: si tratta di aumentare lo stipendio di 2 o 3 dipendenti regionali, i quali evidentemente hanno in ciò un mero interesse di natura personale. Aggiungerò ancora un motivo di merito: non mi domanderò e domanderò a loro, signori consiglieri, e alla Giunta, che cosa accadrebbe se il ricorso al Consiglio di Stato si risolvesse in una eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 29, e se la Corte Costituzionale annullasse lo stesso art.

29. Succederebbe che i due o tre funzionari che hanno usufruito dell'art. 29 sarebbero dichiarati illegalmente assunti e radiati dai ruoli. Non certo alla Giunta sarebbe allora da attribuire la responsabilità di un aumento del loro stipendio, mentre pende ancora la chiarificazione di questa situazione giuridica, ma ovviamente la responsabilità di tutto questo se l'assumerebbe il Consiglio se oggi il Consiglio, corrispondendo alla richiesta della Giunta, approvasse questo disegno di legge, ritenendolo falsamente come una legge interpretativa invece che come una legge modificativa. Ora cosa abbia voluto dire il Consiglio regionale nel momento in cui ha approvato quelle leggi che oggi si crede o si tentano di modificare sotto la speciosa dizione della interpretazione autentica, è chiaro: la Giunta di quei disposti di legge ha voluto fare una propria interpretazione in sede amministrativa, passando alla fase esecutiva ed emanando degli atti amministrativi. Coloro che si sono sentiti lesi da questa interpretazione che la Giunta ha dato di queste norme di legge, sono ricorsi o intendono ricorrere, una volta che la questione tra Giunta e Corte dei conti si sia consolidata, sono ricorsi o intendono ricorrere al giudizio dell'organo giurisdizionale. E pertanto non è più una questione che interessi il Consiglio, è una questione che interessa la Giunta e l'applicazione che la Giunta stessa ha fatto di quelle norme di legge. Ed è per questo che la Giunta non può rifiutare le proprie responsabilità; non è giusto che essa venga qui a coinvolgere la responsabilità del Consiglio, ma deve adire la via ordinaria presso l'organo di controllo, senza liberarsi dalla responsabilità degli atti assunti, volendo ora attribuirli al Consiglio. Il Presidente della Giunta regionale, in quel suo intervento, sostiene che la proposta della Giunta si risolve in una verifica della volontà del Consi-

glio. Crede di poter in questo modo dimostrare molto rispetto e molto riguardo all'organo legislativo, chiedendo all'organo legislativo stesso di pronunciarsi se, quando ha approvato quelle norme di legge, voleva dire questo o voleva dire quest'altro. Noi non crediamo che le cose stiano così. Qui non è soltanto che si chiede al Consiglio qualche cosa che sia una interpretazione di quello che il Consiglio ha già fatto; se quei disposti di legge non fossero mai stati applicati dalla Giunta o se la Giunta li avesse applicati senza che nessuno degli interessati avesse avuto il motivo, che può anche essere poi riconosciuto non esistente dall'organo giurisdizionale, il motivo per sentirsi lesi e per ricorrere contro gli atti amministrativi stessi, se fossimo stati in sostanza su un terreno vergine, in una fase in cui ancora la norma di legge non era stata applicata, allora forse l'argomentazione del signor Presidente della Giunta regionale avrebbe potuto avere un valore logico. Non abbiamo ancora applicato questa norma di legge, dobbiamo applicarla; ci sono delle difficoltà, può essere interpretata in un modo piuttosto che in un altro, si pronuncii il Consiglio. Ma oggi la Giunta non domanda al Consiglio di pronunciarsi su un terreno vergine. Oggi la Giunta domanda al Consiglio di pronunciarsi interpretando quei disposti di legge nello stesso modo in cui li ha interpretati la Giunta, modo contro cui ci sono stati dei ricorsi o possono esserci o comunque ci sono delle obiezioni. È interessante, per esempio, il fare un'azione di ritorsione alla Giunta e domandare ad essa se proprio è escluso da tutto questo qualsiasi intento di natura di parte. Perché noi siamo pur stati in presenza di un articolo e di un disposto di legge, quello contenuto nell'art. 27, che è stato chiesto al Consiglio di votare, facendo anche nominativamente il caso della persona che disgraziata-

mente si era trovata per norme precedenti in una difficoltà che tutti quanti ritenevamo non giusta e anche, da un punto di vista personale, addirittura fuori del buon costume e fuori della moralità amministrativa. Parlo dell'art. 27, che configurava un caso — non faccio il nome, signor Presidente — di un segretario comunale con 18 anni di servizio, il quale, avendo abbandonato il suo posto in ruolo in un Comune, in una determinata circostanza, prima che si maturassero determinate condizioni, e dopo aver prestato anni e anni di servizio alla Regione, si era visto ancora nella impossibilità assoluta di qualsiasi promozione ed era rimasto allo stato iniziale. Quando abbiamo discusso quella legge, la Giunta regionale è venuta in aula, ci ha anche chiarito con tinte piene di sentimento la situazione di questo bravo uomo, che, si diceva da parte di tutti, da parte della stessa Giunta, era un uomo meritevole sotto ogni punto di vista, e ci ha detto: se vogliamo rimediare a questa situazione, il Consiglio deve votare questo art. 27, che riuscirà a chiarire la posizione e il trattamento giuridico di questo dipendente. E l'abbiamo votato tutti. Io stesso, mi ricordo, ho domandato al signor Presidente della Giunta in quella occasione: lei è proprio sicuro, signor Presidente, che questo articolo calza *ad hoc*, a pennello, per quel caso di cui ci ha parlato? E la risposta è stata: sì, questo articolo è fatto proprio per quella determinata situazione. Cosa è accaduto? È accaduto che essendo stata la dizione dell'articolo impropria e incauta, quell'articolo ha provveduto a centomila altre situazioni di personale che si trovava in condizioni analoghe, non uguali, e non ha consentito che venisse regolamentata e definita in meglio la posizione di quella persona per cui l'articolo stesso era stato introdotto nel disegno di legge. Era un

caso questo in cui la Giunta aveva il dovere morale di presentare subito al Consiglio un disegno di legge modificativo, sostitutivo, in quel caso sì anche si sarebbe potuto dire interpretativo, come risulta ad usura e ad *abundantiam* da quelli che sono gli atti accompagnatori dell'articolo stesso e dalla discussione che era stata fatta in Consiglio. No. Gli anni sono passati, si è definito poi per altra via il danno che quella persona ha avuto e che noi tutti volevamo non avesse, avendo dettato quel dispositivo particolare, ma quel caso lì la Giunta sul piano morale non l'ha sentito. Non è venuta a presentarci un disegno di legge che contenesse un solo articolo, quell'art. 27 là dove si dice: « segretari si intendono anche segretari aggiunti », perché di qui era che nasceva la difficoltà opposta dalla Corte dei conti. Allora non si è sentito questo obbligo morale, invece si sente in questo momento l'obbligo di corrispondere a determinate situazioni di 3 o 4 dipendenti, perché lo stesso Presidente ha detto con molta franchezza e molta ingenuità che si tratta di poter promuovere in una posizione di migliore rendimento economico 3 o 4 persone dipendenti dalla amministrazione regionale. Ecco perché noi riteniamo che motivi politici non possono esserci all'infuori di quelli con cui abbiamo iniziato, ma riteniamo invece che questa legge sia proprio viziata, come potrebbe essere viziato un atto amministrativo, sia viziata del caratteristico vizio dello sviamento di potere. Questa è una legge che contiene uno sviamento di potere. Qui si vogliono dettare norme che vengono dette di natura generale e di natura comune per la regolamentazione del personale della Regione, mentre sono norme che sono *ad hoc*, per questa, questa e quest'altra persona. Voi non potete domandare a noi, evidentemente, l'approvazione di un disegno di legge che abbia questo vizio interno. E, ripeto, pro-

prio la mancata soluzione di altri problemi, veramente molto più pressanti, anche da un punto di vista umano e da un punto di vista della giustizia amministrativa, la mancata soluzione di quei problemi mette in tanto maggior rilievo la volontà di parte che è ispiratrice di questo disegno di legge. Quindi a noi non rimane che ritenere che neppure si è tentato di confutare le argomentazioni portate da questi banchi a voce e con la relazione di minoranza. La Giunta ha assunto questo atteggiamento, come quello dei bravi di Don Rodrigo: « Questo matrimonio non s'ha da fare, né oggi né mai ». La Giunta ha assunto l'atteggiamento: questo disegno di legge deve passare, voglia o non voglia il Consiglio. E di qui sono nate anche tutte quelle interferenze per cui sono stati uniti i due disegni di legge, il 62 e il 74, con la volontà di far sì che anche per motivi diversi varie parti del Consiglio debbano convenire nella approvazione di questo disegno di legge unificato, per il semplice motivo che non approvandolo, qualcuno non approverebbe neanche norme che desidera vedere approvate. Infine, per concludere, è evidente che la discussione giuridica intorno a questi temi non può essere fatta in sede di discussione generale, in un modo completo. Lo avrebbe potuto essere, se avessimo avuto a disposizione gli atti che non ci sono stati dimessi; su questo ormai non parliamo più, ne traiamo eventualmente le conseguenze sul piano politico interno al Consiglio; la discussione giuridica dovrà essere differita, articolo per articolo, secondo quanto mi sono promesso di fare ancora alla fine del mio primo intervento.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola in discussione generale? La discussione generale è chiusa.

Porto alla conoscenza del Consiglio un ordine del giorno: « *Il Consiglio regionale, udita la discussione generale sui disegni di legge n. 62 e 74,*

ritenendo che sia indispensabile provvedere a una regolamentazione definitiva di carattere generale delle norme riguardanti il personale,

invita la Giunta regionale a ritirare i disegni di legge n. 62 e 74 e prospettare la soluzione dei casi in essa previsti nel quadro di una nuova proposta di legge sul personale ».
Firmati: Agostini, Corsini, Mitolo, Pruner.

Chi chiede la parola sull'ordine del giorno? La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Noi riteniamo ancora, signor Presidente, che la Giunta farebbe un atto di saggezza ed eviterebbe di dimostrare essere vero quello con cui ho concluso precedentemente, che cioè si tratta di una volontà che va al di là di quelle che sono le legittime richieste che l'organo esecutivo possa fare dinanzi all'organo legislativo, se accettasse questo ordine del giorno e quanto contenuto nell'ordine del giorno stesso. Ha detto un momento fa il signor Presidente della Giunta che questo disegno di legge è stato un disegno di legge disgraziato, è stato un disegno di legge che è nato male, ed ha ragione, come sono disgraziati e come sono nati male tutti i disegni di legge intorno ai quali non può formarsi una convinzione univoca, non dico sul dettaglio dei dispositivi, ma neppure sulla motivazione di fondo del disegno di legge stesso. Cosa costerebbe alla Giunta accettare quanto richiesto dall'ordine del giorno? Costerebbe, io credo, non molto, e anche le motivazioni che ha tentato di reintrodurre oggi, signor Presidente della Giunta,

dicendo che c'è bisogno di procedere a degli atti amministrativi urgenti, anche queste motivazioni sono calzanti sì e calzanti no. La Giunta può applicare le leggi vigenti senza queste modifiche o interpretazioni che dir si voglia, con il suo criterio interpretativo; può discutere con la Corte dei conti la legittimità del proprio operato. Se ritiene che la Corte dei conti malamente si opponga a quelli che sono gli atti amministrativi assunti dalla Giunta, ha sempre la possibilità di ricorrere nelle sedi superiori; può infine lasciare alla diligenza dei singoli interessati di ricorrere o non ricorrere avverso gli atti amministrativi assunti. Quelle alcune posizioni che sono effettivamente urgenti e che sono quelle contenute nel già disegno di legge n. 74, quelle sono in sofferenza, non per sé stesse, ma sono in sofferenza per volontà della Giunta, perché la Giunta ha voluto unificare il disegno di legge 74 con il disegno di legge 62. Possiamo escorporare una altra volta i due disegni di legge e procedere alla discussione e alla approvazione del disegno di legge n. 74, che è quello che anche in commissione ha rilevato di presentare minori o trascurabili difficoltà, e di lasciare invece l'ordinamento di tutti quei casi previsti e contenuti nel disegno di legge n. 62, lasciarlo al momento in cui la Giunta elaborerà un disegno di legge complessivo per la regolamentazione di tutti i casi del personale in sofferenza. Anche questa fretta e questa volontà di insistenza che ha la Giunta, ci potrebbe convincere ancora di più, se questo ordine del giorno verrà rifiutato, ci potrebbe convincere ancora di più che la Giunta è mossa anche da un puntiglio preso, è mossa anche da una volontà, come dicevo prima, di parte e non dalla volontà di regolamentare tutto il settore dei dipendenti dall'ente Regione. Qui facciamo, anche se forse sarà inutile, un brevissimo discorso ai si-

gnori consiglieri colleghi: badino bene che una volta in cui si accettano questi principi, anche se in questo momento si accettano perché forse è gradita una certa visione, una certa soluzione di cose, si finisce per creare, per costituire un precedente, che a distanza di tempo può ritorcersi contro lo stesso intero Consiglio. Noi più in là di questo non possiamo andare. Interverremo, se il nostro ordine del giorno sarà respinto, su tutti i singoli articoli; faremo, secondo quella che è la nostra convinzione e il nostro impegno, il nostro dovere fino in fondo. Noi oggi abbiamo detto con chiarezza al Consiglio che siamo anche preoccupati perché si costituisce un precedente, di cui tutti, prima o poi, potremo anche dolerci. Perché ogni qualvolta la Giunta o la maggioranza vedrà che l'applicazione di una legge già in vigore, non coincide più con quelli che sono i suoi orientamenti, invece di venire al Consiglio a domandare una modifica della legge stessa, verrà in Consiglio a domandare una interpretazione della legge stessa. Oggi questo può essere gradito, domani potrebbe anche tornare sgradito a coloro stessi che magari votassero questo disegno di legge.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola sull'ordine del giorno? Può parlare uno per gruppo. Nessuno.

Metto allora in votazione l'ordine del giorno: è respinto con 20 voti contrari, 6 voti favorevoli e 5 astenuti.

Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: è approvato a maggioranza.

Art. 1

Nel caso in cui il Capo di Gabinetto e il Segretario particolare del Presidente della

Giunta regionale siano scelti tra il personale dello Stato o di altri enti pubblici, la misura oraria del compenso per lavoro straordinario, per la determinazione dell'indennità prevista dall'articolo 3, quinto comma, della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, deve intendersi quella spettante a un dipendente regionale di pari carriera e qualifica, sulla base dell'equiparazione attuata ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3.

La norma di cui al precedente comma ha valore di interpretazione autentica.

Chi chiede la parola all'art. 1? La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente, a proposito di interpretazione autentica, nel parere rilasciato dal chiarissimo prof. Guardino si fa questa argomentazione. Si dice: « Una interpretazione autentica può essere una tra le interpretazioni che erano possibili secondo il testo della norma di legge, di cui si vuole dare l'interpretazione autentica. Poiché — questa è la argomentazione del prof. Guarino — poiché questa è una delle interpretazioni possibili, non si tratta perciò di norma modificativa, ma si tratta di norma interpretativa ». Pare a noi che il prof. Guardino abbia espresso soltanto metà di quella che è la dottrina in tale materia. È vero ed è incontestabile che non può ritenersi norma interpretativa se non quella che risulterebbe possibilmente compresa nella dizione della norma che si interpreta. È tuttavia vero questo, signor Presidente — e lo raccomando proprio alla Presidenza dell'organo legislativo — è vero questo: che le interpretazioni della norma di legge, per quelli che sono i principi

generali del diritto, devono essere innanzi tutto interpretazioni lessicali. Là dove il lessico usato sia inequivocabile, la legge vale per quello che dice il contesto grammaticale e lessicale delle parole. Solo in quanto ci sia un dubbio nel testo lessicalmente presentato e approvato, allora si fa luogo alle interpretazioni suppletive o sussidiarie; una interpretazione che è quella logica, che può andare anche al di là di quella lessicale; una interpretazione — e su questo la dottrina ha molti dubbi fin dove possa essere usata — una interpretazione analogica. Quando nessuno di questi tre metodi di interpretazione possono ancora essere utili per sciogliere eventuali dubbi o eventuali problemi, si rinvia a quella che era la *mens legis*, la volontà del legislatore. La provincia di Bolza ha provato una volta in proprio questo sistema di interpretazione, nel momento in cui il Governo ha rinviato un disegno di legge provinciale, riguardante, mi sembra, le scuole materne. L'ha proprio motivato in questo modo. Al di là di quello che è il testo statutario, bisogna interpretarlo — diceva — alla luce di quei pochi ma significativi giudizi interpretativi che possono essere tratti dai lavori della Assemblea costituente. Questo in sostanza è l'ultimo piano a cui si può arrivare per la interpretazione della norma di legge. Ora io limiterei questo mio primo intervento sull'art. 1, domandando al signor Presidente della Giunta di dirci innanzi tutto dove consiste il dubbio sulla interpretazione lessicale della norma che qui si vuole interpretare. Secondo, dove esiste eventualmente il dubbio della interpretazione logica della norma che qui si vuole interpretare. Infine, se esiste effettivamente un dubbio anche sulla interpretazione della norma, in base ad analogia con quanto avviene presso altre amministrazioni o in altri casi di questa

stessa amministrazione regionale, e l'onere della prova è a carico del proponente, infine il signor Presidente della Giunta regionale è tenuto qui, dai verbali della discussione consiliare e dell'andamento di quella che è stata la discussione stessa intorno a questo articolo che vuol modificare l'articolo precedente, è tenuto a provare dove è possibile rinvenire la volontà del Consiglio, che allora sarebbe stata tradita o dalla espressione lessicale o dalla formulazione logica del periodo stesso. Se noi troviamo nei precedenti lavori del Consiglio che effettivamente il Consiglio ha votato quella norma di legge, intendendo però quello che si intende con questo art. 1 che vuol essere interpretativo, allora noi ci adegueremo e diremo veramente: questa è una interpretazione di quell'articolo, una interpretazione che può essere ritenuta come tale. Ma se questa prova non viene data, noi riteniamo che si tratti di una norma modificativa, non di una norma interpretativa.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in discussione dell'art. 1? La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Anche qui, signori, questo articolo è già stato votato dal Consiglio e si fa un gran discutere sull'aspetto norma interpretativa o meno. Io dirò che questa parola è stata usata, del resto nella disposizione della legge si sono avute delle variazioni, anche in seguito alle osservazioni fatte dal Governo, che evidentemente costituiscono la base di questa nuova discussione in Consiglio regionale. Il rifare tutta la discussione può essere utile a certi fini, ma a certi altri non ritengo sia nè necessario nè produttivo. Dirò solo una cosa: che ci siamo tro-

vati di fronte, nell'esercizio di questo potere amministrativo, ci siamo trovati di fronte a due pareri diversi: la Corte dà l'interpretazione che è nota, e ci siamo rivolti al Ministero del Tesoro per avere un chiarimento, per avere un consiglio, per avere un parere. A firma del Ministro ci vien detto che il Ministero concorda con la nostra interpretazione; e si dice oltre che per ragioni di evidente opportunità, anche per la circostanza che « la predetta indennità di gabinetto prevista dalla legge 1282, alla quale si fa riferimento, è un'indennità a sè stante, autonoma rispetto al compenso per lavoro straordinario, al quale il legislatore ha fatto riferimento per la sola determinazione dell'ammontare. Detta indennità è stata stabilita, ecc. ecc. ». Ora, signori, il discorso per quanto riguarda l'interpretazione è stato inserito: questa formula, la norma ha valore di interpretazione autentica, solo perché è evidente che qui sennò sorge un problema di arretrati: dare valore di decorrenza, dal momento in cui la norma è stata fatta. Tutto qui. Per il merito, la questione è stata già discussa, è stata già illustrata, ritengo che il Consiglio possa esprimere; e nel momento in cui la Giunta chiede al Consiglio di interpretarsi, non ritengo che si faccia offesa a nessuno. Il Consiglio è qui, si esprime nella sua maggioranza. Evidentemente la Giunta propone il suo punto di vista; se il punto di vista della Giunta è accolto, il Consiglio, nella sua maggioranza vota a favore del punto di vista della Giunta. Quindi, ammettendo che questa possa essere una delle interpretazioni che possono essere date all'articolo, la Giunta propone al Consiglio che venga data questa interpretazione. Quindi non è nessun violentamento di volontà: vi si dice una difficoltà di natura amministrativa nella quale si è incappati, vi si dicono le conseguenze di natura finanziaria della stessa, si chiede al Con-

siglio di fare un giudizio di merito della questione, e con ciò la questione è chiusa. La retroattività vale, perché dicendo così — e in questo senso dal '64 in qua la Giunta non fa che liquidare acconti agli interessati — evidentemente è perché abbia valore retroattivo. La cosa poi è superata, almeno in parte, anche nella lettera di rilievo del Commissario del Governo. Quindi l'articolo come tale mi sembra uno dei più semplici, uno dei più chiari e pregherei il Consiglio di volerlo approvare.

PRESIDENTE: È stato presentato un emendamento all'art. 1, a firma Agostini, Corsini, Preve Cecon: « Soppressione dell'ultimo comma ».

Chi chiede la parola su questo emendamento? La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente, mi rendo ben conto che la soppressione di questo ultimo comma può essere, come del resto sottovoce ha già detto il signor Presidente della Giunta regionale, può essere censurata, perché si risponde: in questo modo qui voi fate avere forse qualche milione di arretrati alla persona interessata. È vero. Ma piuttosto che offendere, come indubbiamente si offendono, i principi del diritto, i principi che devono informare l'azione di un organo legislativo, piuttosto che offenderli, secondo il mio avviso, io preferisco che l'amministrazione regionale incorra anche in questo onere finanziario. Perché se la giustificazione dovesse essere accettata, ogni qual volta l'Amministrazione è chiamata a dover far fronte ai propri impegni, secondo quelle che sono le norme che l'ente, in questo caso autonomo, si è dato, sarebbe ben una mancanza della certezza del diritto. Baste-

rebbe che si emettesse una norma che ha valore da oggi in poi come modificativa e che come interpretativa ha valore da allora ad oggi, perché l'amministrazione potesse sottrarsi a quelli che sono i doveri contrattuali. Io sinceramente le dico che non so rendermi conto, veramente sono strabiliato, non so rendermi conto di fronte a una situazione di questo tipo che andiamo codificando. Tutti riconosciamo che non è una norma interpretativa, nelle sue parole l'ha già detto qui il Presidente, però siccome non voglio pagare per il passato, aggiungiamo questa piccola frasetta, che si tratta di norma interpretativa, così evitiamo di dover pagare per tutte le mensilità trascorse. Guardi che questa argomentazione, anche dall'esimio prof. Guarino è stata concentrata in questa breve battuta: « Ma l'interessato protesta? » Alla mia risposta: « Per quello che ne sappiamo da parte della Giunta l'interessato non protesta », il professor Guarino ha replicato: « Se l'interessato non protesta, che cosa tanto si sta qui a parlare di norma interpretativa o di norma modificativa »? Io sinceramente un principio giuridico di questa natura non posso assolutamente approvarlo; è qualche cosa di madornale, qualche cosa di assurdo addirittura. L'individuo non protesta, e poiché l'individuo non protesta, allora possiamo fare tutto quello che vogliamo, contro la logica, contro il diritto, contro il buon senso. Per cui se si ritiene di mantenere questa norma all'art. 1, manteniamola con valore da oggi in avanti, ma quelli che sono i diritti maturati per il passato, io veramente, come cinquantaduesima parte di questo Consesso legislativo, io non mi sento proprio di approvarlo. E pertanto ne proponiamo la soppressione.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola su questo emendamento? Nessuno.

Metto in votazione l'emendamento: è respinto a maggioranza con 2 voti favorevoli.

Metto in votazione l'art. 1: è approvato a maggioranza con 4 voti contrari e 2 astenuti.

Art. 2

Nel caso in cui il Segretario particolare di un Assessore regionale sia scelto tra il personale dello Stato o di altri enti pubblici, la misura oraria del compenso per lavoro straordinario, per la determinazione dell'indennità prevista dall'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, deve intendersi quella spettante ad un dipendente regionale di pari carriera e qualifica, in base all'equiparazione attuata ai sensi dell'art 5, secondo comma, della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3.

La norma di cui al precedente comma ha valore di interpretazione autentica.

Chi chiede la parola all'art. 2? Nessuno.

Metto in votazione l'art. 2: è approvato a maggioranza con 3 voti contrari.

Art. 3

L'anzianità derivante dal servizio, riconosciuto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 28 e della seconda parte dell'articolo 29 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, — per la parte non richiesta per la prima promozione — deve intendersi utilizzabile come se fosse stata maturata nella qualifica a cui il personale è stato promosso.

La norma di cui al precedente comma ha valore di interpretazione autentica.

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente, nella relazione di maggioranza, a firma del dott. Benedikter, al IV° capoverso si legge: « Questa conclusione venne fatta propria dalla maggioranza dei membri della commissione, i quali, dopo una lunga discussione sui singoli casi regolati dal disegno di legge, hanno accettato la proposta della Giunta regionale di riapprovare gli art. 1, 2, 4 e 5 del provvedimento stesso, restando inteso che da parte della Giunta e da parte dei singoli commissari gli argomenti verranno ulteriormente approfonditi in previsione di una discussione minuziosa da svolgere in Consiglio regionale, se è necessario in seduta riservata e con riferimento ai casi personali. Faccio la proposta che il Consiglio, a cominciare da questo articolo, si raduni in seduta riservata.

PRESIDENTE: Da adesso in avanti?

CORSINI (P.L.I.): Sì, signor Presidente. Da adesso in poi.

PRESIDENTE: Sì, va bene, facciamo seduta segreta.

Prego la stampa e i traduttori di uscire dall'aula.

(Il Consiglio prosegue in seduta riservata). (Ore 12.35).

La seduta è tolta alle ore 13.05.